

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

REGOLAMENTO DI MERCATO

(Tipologia "a" – art. 6 , comma 1, L. R. 25.6.1999 n. 12)

INDICE

1. TIPOLOGIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
2. ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO
3. GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
4. POSTEGGIO: CONCESSIONE – MIGLIORIE – SCAMBIO – ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI
5. TRASFERIMENTO, REINTESTAZIONE , VOLTURAZIONI, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO
6. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO
7. REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI
8. RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO
9. ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
10. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
11. CIRCOLAZIONE STRADALE
12. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
13. MODALITA’ UTILIZZO POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA
14. NORME IGIENICO SANITARIE
15. SANZIONI
16. COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

ART. 1
TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:
 - 2.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
 - a) mercati settimanali o a cadenze diverse
 - b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana
 - c) posteggi con chioschi
 - d) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione comunale
 - 2.2 Il mercato può essere:
 - a) ordinario con merceologia libera
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste
 - c) specializzato, qualora sia stabilito un solo settore merceologico

ART. 2
ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato annuale del Capoluogo e il mercato stagionale della frazione di Felina si svolgono rispettivamente nella giornata del lunedì e nella giornata della domenica, nel periodo 1 giugno – 30 settembre, nelle aree individuate nelle planimetrie allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale, nelle quali sono evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - b) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli
 - c) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione.
- 2) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale

ART. 3
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge nelle giornate indicate all'art. 2 e, nel caso il mercato del Capoluogo ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, lo stesso viene anticipato alla giornata del sabato.
- 2) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 36 c.3 L. 142/90 e successive modificazioni)
- 3) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato

- 4) Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99) ; il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo

ART. 4

POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre
- c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 8 c. 2

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368)
- d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione
- e) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98) e l'anzianità di azienda
- f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni

3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett.a Deliberazione G.R. 1368/99)
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi

4) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

Solo al fine di agevolare, ove possibile, gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

- a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita
- b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi
- c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art. 5

ART. 5

TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- 1) **TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE**
 - a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza
 - b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda
 - c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5 c. 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente
 - d) Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune.
- 2) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**
 - a) In conformità del disposto dell'art. 4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda
 - b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente

ART. 6

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
 - d) Rinunci all'autorizzazione
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo

posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune

- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la marcata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
- 4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

ART. 7

REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa autocertificata.
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza

ART. 8

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico

ART. 9
ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON
OCCUPATI

- 1) ASSENZE
 - a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso.
 - b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:
 - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
 - In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di Mercato
 - Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio
 - Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate
 - Mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali)
- 2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
 - a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA e che hanno firmato il registro di cui all'art. 7 entro l'orario stabilito.
 - b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria
 - c) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta"
 - d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria
 - e) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci

ART. 10
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno carattere annuale e potranno essere assegnati ad operatori diversi per periodi di tempo inferiori all'anno.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione
- 7) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche

ART. 11
CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato e limitatamente alle zone consentite dal regolamento comunale, nel rispetto del codice della strada. Tale forma di commercio si può svolgere, nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99, se in possesso dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, della Partita IVA ed dell'iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

ART. 12

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso
- 3) Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio, se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 13

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 17, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, pur ch'è il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori suddivisi per tipologia di rifiuti ai sensi della legge 22/97 (legge Ronchi), mentre le scatole e i cartoni dovranno essere ridotti alle minime dimensioni, legati e depositati negli appositi contenitori.

ART. 14

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 15

SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da € 150.000 a € 900.000, chi:
 - non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 13;
 - chi occupa o abbandona l'area oltre o prima il termine fissato con ordinanza sindacale,
 - ecceda nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
 - incorre in ogni altra violazione dell'art. 13, con esclusione del comma 13;
 - b) da € 1.000.000 a € 6.000.000, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
 - esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali;
 - ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.

- chi non osserva l'obbligo della pubblicità dei prezzi (art. 14 Decreto Legislativo 114/98);
- c) da € 5.000.000 a € 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
- esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali .
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

ART. 16

COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

- 1) In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:
- Due rappresentanti dei concessionari della fiera di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
- Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
 - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
 - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria
- 3) Il Comitato dura in carica tre anni